

era suddito nativo o naturalizzato. Richiedevasi inoltre: che avesse l'età d' almeno ventiquattro anni; avesse servito in mare per almeno anni otto, se suddito nativo, e per almeno dieci, se naturalizzato; producesse attestazioni di buona fama, e di non essere descritto nelle pubbliche raspe; sapesse ben leggere e scrivere; fosse esaminato dal maestro di nautica e da due provetti capitani destinati dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia, e dai detti esaminatori riconosciuto e dichiarato perito nelle teorie, od almeno in tutte le pratiche nautiche. Se uno degli interessati nel bastimento voleva esserne capitano, doveva agli altri essere preferito, purchè avesse i requisiti predetti. Ogni capitano doveva giurare presso il magistrato all' armare di adempiere fedelmente a' propri doveri.

Spettava al capitano formare l' equipaggio, cioè scegliere ed accordare scrivano, pilota, nocchiero, marinai, ed altre persone occorrenti al servizio del bastimento, sempre di concerto col parcenevole. Ma doveva previamente ottenere dal magistrato all' armare licenza scritta di arrolare, o, come allora dicevasi, di *ciurmare*.

Ogni equipaggio doveva essere formato e mantenuto per due terzi almeno di sudditi, non vi dovendo mai essere più di un terzo di forestieri. I mozzi dovevano tutti esser sudditi, non aver età minore di quattordici anni, ed essere possibilmente figliuoli o nipoti de' marinai arrolati: ve ne doveva essere almeno uno per ogni dieci teste di equipaggio.

Apparteneva al capitano l' autorità necessaria per mantenere la disciplina a bordo. In casi gravi, poteva anche mettere in ferri ufficiali, marinai e mozzi, ma al primo porto cui approdasse doveva riferire al magistrato, rettore o veneto console del luogo, e dipendere dagli ordini di lui.

Capitano, che fosse in atto d' imminente partenza, non poteva per debiti essere arrestato, nè impedito o ritardato.

Ov' era il parcenevole, od un suo corrispondente commissionato, non poteva il capitano far contratti di cambio marittimo. Trovandosi in corso di viaggio, senza danaro proprio o del parcenevole, e senza appoggio d' alcun raccomandatario o corrispondente,